



**Oggetto: Relazione sui margini assunzionali 2019**

**FACOLTA' ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO:**

Richiamati :

- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio nè la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella d'ingresso;

- la deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art.4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L.90/2014, in base al quale è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art.3 del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

- l'art. 14 comma 7 del dl n. 95/2012 "*Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over*";

- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 10 aprile 2017 con il quale sono stati stabiliti i rapporti medi dipendenti – popolazione per il triennio 2017- 2019, mentre in precedenza era vigente il DM 24 luglio 2014;

-l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

-l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; ed altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Dato atto che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare di capacità assunzionali per complessivi € 48.770,90 così determinati:

- € 25.045,54 relativi ai residui delle proprie facoltà assunzionali degli anni 2016 (cessati 2015) - 2017 (cessati 2016) - 2018, (cessati 2017);
- € 23.725,36 relativi alle facoltà assunzionali dell'anno 2019 (cessati 2018);

#### **FACOLTA' ASSUNZIONALE A TEMPO DETERMINATO:**

VISTO che, per quanto riguarda i limiti finanziari nel lavoro flessibile, l'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che a partire dal 2014 la Legge 114/2014 (articolo 11, comma 4-bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006, ma anche per gli enti virtuosi, fermo restando, in ogni caso, la presenza del vincolo che la spesa complessiva non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Dato che al Comune di Pomarance non si applicano le limitazioni di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in quanto in regola con gli obblighi di cui sopra;

DATO ATTO, in considerazione di quanto sopra, che il limite per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato è riferibile al consuntivo dell'esercizio 2009, che ammonta ad euro 54.731,00 oltre oneri ed IRAP, pari a complessivi € 72.409,11;

CONSIDERATO che a seguito di economie intervenute nei capitoli del personale e che la sede di Segreteria del Comune di Pomarance risulta vacante dal 01/09/2019 e sarà temporaneamente ricoperta dal Vice Segretario;

TUTTO ciò premesso, si propone una programmazione del fabbisogno di personale per il 2019 come di seguito riportato:

<b>PIANO ASSUNZIONI 2019 a tempo indeterminato</b>				
<b>Numero</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Orario di lavoro</b>
<b>1</b>	<b>B3</b>	<b>Collaboratore A.C.</b>	<b>Mobilità volontaria</b>	<b>Tempo pieno</b>

<b>PIANO ASSUNZIONI 2019 a tempo determinato</b>				
<b>Numero</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Orario di lavoro</b>
<b>1</b>	<b>D1</b>	<b>Farmacista.</b>	<b>Somministrazione di lavoro</b>	<b>Tempo pieno</b>
<b>1</b>	<b>D1</b>	<b>Istruttore Direttivo A.C.</b>	<b>Avviso pubblico</b>	<b>Tempo parziale</b>

Pomarance,

Il Direttore del Settore Affari Generali  
(Dott.ssa Eleonora Burchianti)